UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERGNANO "PRIMO LEVI"
VIA AL BINENGO, 38 - 26010 SERGNANO (CR)
C. F.: 01223820190 C. M.: CRIC80600N C.U. UF4VB8
e-mail: cric80600n@istruzione.it – sito web: **www.icsergnanoprimolevi.edu.it**

Ai Docenti
Ai Genitori
Atti
Sito web

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLI - GLO - A.S. 2024-2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista *la legge 107/2015;*
Visto *il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;*
Visto *il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;*
Vista *la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione socialee i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e*
dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
Visto *il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compitidelle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";*
Visto *il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);*
Vista *la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*
Considerato *il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione ecertificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio2015, n. 107);*
Valutata *la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica deglialunni con disabilità);*
Vista *la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);*
Valutata *l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289);*
Vista *la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);*

Valutato *il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;*
Considerati *gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;*
Visto *l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);*

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)
E' costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l'Istituto Comprensivo "Primo Levi" di Sergnano. Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI).

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personaleATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI
Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dalla prof.ssa Grossi Rita, collaboratore del Dirigente.
Si riunirà:

a. in seduta PLENARIA due volte l'anno, entro il primo trimestre per verificare, valutaree avviare il PI costituito, ed entro settembre, per redigere il PI per l'anno;
b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico).

Art. 1.2 Funzioni del GLI
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapportocon azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologiedi gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede didefinizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di
- prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolasticacon GLO (a livellodei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazionedegli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)
Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilitàai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1 Composizione del GLO
Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Consiglio di Classe - "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita laresponsabilità genitoriale" (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
- con la partecipazione "delle figure professionali specifiche interne ed esterneall'istituzione scolastica che interagiscono con la classe";
- "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'AziendaSanitaria;

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione. In questo caso, per l'anno in corso, al Referente per il Sostegno, prof.ssa Ida Malosio.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, studente disabile (nella scuola secondaria di secondo grado), Ente territoriale.

Art. 2.2 Funzioni del GLO
Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d'inclusione
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del ProgettoIndividuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).
La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento dellacondizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento,avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.
Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e inprogetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto

è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta delnumero di ore di sostegno e di assistenza.
Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoriaentro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessateed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E’ compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 3 Pubblicazione Atti
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti deigruppi di lavoro.
Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n.39/93)